

stima accertato dagli Uffici tecnici di Finanza;

3°) ai crediti ipotecari, verso Cooperative per costruzioni di case popolari o ai soci delle medesime, debba attribuirsi un valore pari a quello dell'ammontare delle somme versate in conto, diminuito della metà della differenza preesistente tra il valore dei fabbricati accertato dall'Ufficio Tecnico di Finanza e il limite di garanzia (dei 2/3) stabilito dall'art. 1° della legge sulle case popolari,

Successivamente il Ministro di Agricoltura, con nota riservata del 4 febbraio 1914, chiedeva all'Istituto se fosse esatta la notizia pervenuta gli dal R. Commissario liquidatore della Cassa Mutua per le pensioni, affermando che l'Istituto sarebbe stato disposto ad assumere le attività corrispondenti alle quote sociali che ^{gli sarebbero} ~~verrebbero~~ ad essere trasferite ad un valore più vantaggioso di quello di mercato. Chiedeva inoltre che l'Istituto facesse conoscere a quale limite e a quale condizione ~~l'Istituto~~ sarebbe stato disposto a rilevare le attività della Cassa di Torino sia per